

RISPARMIO & FAMIGLIA

DERIVATI CHIARI

Anche Milano sospende le rate sugli swap

Il Tribunale ha accolto la richiesta di una multinazionale che nel 2007 ha sottoscritto un derivato con Bnl

Marcello Frisone

■ Anche a Milano debutta la sospensione delle "rate" addebitate all'azienda a causa del derivato stipulato con la banca. Il tribunale meneghino, infatti, per la prima volta, ha accolto con l'ordinanza R.G. 18960 del 27 giugno 2013 un ricorso d'urgenza (articolo 700 del Codice di procedura civile) avanzato da una multinazionale quotata in Borsa (opera nel settore immobiliare di realizzazione di centri commerciali) contro Bnl (gruppo Bnp Paribas). A seguito di questa decisione la società (assistita dagli avvocati Franco Fabiani e Marco Dalla Zanna di Como) ha così potuto sospendere il pagamento dei flussi seme-

strali di giugno che ammontavano a ben 700mila euro.

IL DERIVATO

Nel 2007 la società ha stipulato con Bnl un derivato (nozionale di 38,5 milioni) per coprirsi dal rischio di rialzo di tassi di interesse in relazione a un finanziamento a tasso variabile (anch'esso di 38,5 milioni) erogato a un'altra società del gruppo da Westdeutsche Landesbank. L'andamento decrescente dell'Euribor a sei mesi, alla cui "copertura" del rischio di rialzo lo swap era finalizzato, ha però determinato per la società perdite di oltre quattro milioni. Inoltre, al 31 dicembre 2012 il valore di mercato dello swap era negativo di quasi cinque milioni e mezzo, cioè quanto avrebbe dovuto sborsare la società per estinguere anticipatamente il contratto. Dalla perizia dello studio Zucchinalli&Partners è emerso che al contratto sono stati applicati costi occulti di oltre 500mila euro (l'1,56% del nozionale) e che lo swap non è un derivato "semplice" ma una complessa com-

posizione di vari strumenti che ne evidenziano una forte inadeguatezza alla finalità di copertura.

L'«ACCUSA»

La società ha così impugnato il contratto contestando il mancato rispetto dell'articolo 23, 6° comma, del Testo unico bancario (Tub) e dell'articolo 21, comma 1, del Testo unico della finanza (Tuf) che impongono all'intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse del cliente e operare per l'integrità dei mercati in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato. La società ha richiesto in causa la dichiarazione di nullità o annullamento del contratto o la risoluzione dello stesso, con estinzione a costo zero e restituzione degli ingenti differenziali già pagati.

L'ORDINANZA

Il giudice Margherita Monte, dunque, ha imposto a Bnl di astenersi sia «dal procedere a ulteriori operazioni di addebito di somme a titolo di differenziali relativi al contratto»

COSÌ LE ORDINANZE DI URGENZA

► Il provvedimento meneghino

L'ordinanza R.G. 18960 del 27 giugno 2013 ha accolto un ricorso d'urgenza (articolo 700 del Codice di procedura civile) sospendendo le rate per la società.

► I precedenti

Questo provvedimento sposa l'orientamento pro-investitore che si sta facendo largo nella giurisprudenza sulla scia delle decisioni dei Tribunali di Treviso, Bari, Brindisi, Catanzaro, Salerno e Udine

sia «da qualsivoglia segnalazione alla Centrale Rischio presso la Banca d'Italia inerente le relative esposizioni debitorie». La prossima e prima udienza della causa di merito è stata fissata il 2 ottobre 2013.

LA POSIZIONE DI BNL

«La banca - spiegano da Bnl - presenterà reclamo al collegio dello stesso Tribunale. Ciò perché il motivo principale del provvedimento - che va in senso opposto rispetto a quelli fino a oggi emessi dagli altri giudici della stessa Sezione per analoghe operazioni stipulate con Bnl - è basato sul "pericolo" che il pagamento del flusso dello swap (sarebbe pari al 40% del fatturato annuo) può comportare sulla società. Non si tiene però conto che la società è una branch italiana di una multinazionale quotata in Francia e che la stessa azienda italiana ha stipulato, per conto delle società del gruppo, derivati per oltre 250 milioni per copertura del rischio sui tassi di interesse dei mutui delle società stesse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILO DIRETTO



Per capirne di più inviate il vostro contratto derivato in formato Pdf all'indirizzo e-mail: plus@ilsole24ore.com

A Savona il Gup indaga sull'usura

Disposta una Ctu per verificare se i tassi superano la «soglia»

■ Il Tribunale di Savona vuol vedere chiaro sull'eventuale reato di usura applicata ai derivati. L'8 maggio il giudice delle indagini preliminari (Gup) ha dato mandato al proprio Consulente tecnico d'ufficio (Ctu) di verificare quanto ipotizzato dal pubblico ministero (Pm), Ubaldo Pelosi, in merito a una "lite" tra una società e Intesa Sanpaolo. Il Pm, dopo aver chiuso le indagini avviate in seguito all'esposto presentato dagli avvo-

cati Franco Maria Grasselli e Rita Boggiani ha ravvisato le ipotesi di reato di usura rinviando così a giudizio la banca: spetterà adesso al Ctu nominato dal Gup quantificare la presenza o meno di tassi usurari nello swap. L'iniziativa assunta dalla Procura di Savona è particolarmente rilevante in quanto conferma il fatto che i derivati potrebbero celare forme di finanziamento implicito con corrispettivi, per la banca, che potrebbero aver

superato le soglie usuarie. È quindi possibile configurare, sul piano tecnico, il reato di usura tramite derivati. Il meccanismo è molto complesso e può essere rilevato sotto vari profili. L'aspetto più comprensibile, secondo l'esposto, è rappresentato dalla rinegoziazione di un derivato con mark to market negativo e la sua sostituzione con uno nuovo: la perdita che si materializza al momento dell'estinzione del primo deriva-

to, viene finanziata mediante l'upfront che la banca eroga alla società attraverso il secondo. I costi occulti nel secondo derivato rappresentano il compenso (che potrebbe essere usurario) per il finanziamento. Le continue rinegoziazioni, con un conseguente inesorabile aggravamento delle perdite accumulate dal cliente (incluso l'accumulo dei costi occulti) fanno esplodere il tasso di interesse applicato dalla banca. — **M.Fri.**